



San Marino, 09 giugno 2020/1719 d.F.R.

**Prot. n. 1395/DG/2020**

**A TUTTI GLI INTERESSATI**

**CIRCOLARE n. 6/2020**

**Oggetto: Disposizioni applicative riguardanti il Decreto - Legge 26 maggio 2020 n. 91**

Con la presente circolare viene chiarita l'applicazione di alcune disposizioni contenute nel Decreto Legge 26 maggio 2020 n. 91, in riferimento ai lavoratori autonomi, a seguito di richieste di precisazioni pervenute dagli utenti.

All'articolo 9, comma 1, del Decreto Legge 91/2020 è disposto che, per i lavoratori di cui all'articolo 9 della Legge n.158/2011, non è dovuto il primo acconto dei contributi previdenziali ed il calcolo del secondo acconto riferito al periodo di attività ai fini della determinazione degli acconti dovuti, viene effettuato, in via straordinaria, con aliquote ridotte al 50% sulla base del reddito minimo previsto.

In tale comma non viene indicato anche FONDISS.

Poiché la rubrica dell'articolo 9 recita "Deroga termini di pagamento Contributi di Sicurezza Sociale e FONDISS per lavoratore autonomo" ed inoltre al comma 4 del medesimo articolo sono citati sia i contributi previdenziali che FONDISS, dalla lettura sistematica dell'articolo si ritiene che quanto previsto al comma 1 sia riferito anche a FONDISS.

Inoltre, sempre come stabilito dal medesimo comma 4, tali aliquote ridotte al 50% interessano solo i contributi previdenziali e FONDISS.

Non sono ricompresi i versamenti per la Sicurezza Sociale e gli Assegni Familiari, in quanto, tali contribuzioni, hanno natura differente e precisamente di tipo assistenziale.

Per i Liberi Professionisti, Agenti e Mediatori, se il reddito dichiarato eccede la somma di € 46.232,16 (la retribuzione annua massima prevista dal Decreto Delegato del 20 Febbraio 2020 n. 27) l'aliquota relativa al Fondo Pensioni prevista del 2% è applicabile nella misura del 1%.

Nel caso di sospensione nel corso del 2020 dell'attività di lavoro autonomo con riattivazione nel 2021, per i contribuenti che usufruiscono dell'abbattimento del reddito minimo previsto ai sensi dell'art. 11 comma 5 della Legge 158/2011, stante il periodo di emergenza, se la sospensione è di durata inferiore all'anno, l'Ufficio Contributi autorizza per il periodo residuo (massimo 5 anni dall'inizio dell'attività - v. art.55 della Legge 200/2011) la continuazione dell'agevolazione contributiva .

Cordiali Saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa ALESSANDRA BRUSCHI)